

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 8 giugno 2011)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ERMINIO MARINELLI

sulla proposta di legge n. 94

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 maggio 2011

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° GIUGNO 1999, N. 17
“COSTITUZIONE SOCIETÀ REGIONALE DI SVILUPPO”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1***(Modifiche all'articolo 2)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed esercita sulla società, oltre all'attività di direzione e coordinamento ai sensi del codice civile, un controllo analogo a quello relativo alle proprie strutture organizzative."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 17/1999 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nell'esercizio della propria attività la SVIM S.p.A. si avvale delle strutture organizzative della Giunta regionale e in particolare del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura regionale."

Art. 2*(Sostituzione dell'articolo 3)*

1. L'articolo 3 della l.r. 17/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Oggetto sociale)

1. Nel quadro della programmazione regionale e in attuazione delle linee di indirizzo impartite dalla Regione, la SVIM S.p.A. concorre a promuovere e a compiere tutte le attività che, direttamente o indirettamente, favoriscono lo sviluppo socio-economico del territorio regionale.

2. L'oggetto sociale include in particolare:

- a) l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sviluppo territoriale derivanti da iniziative dell'Unione europea, nazionali o regionali;
- b) la progettazione e, ove necessario, la realizzazione di interventi a sostegno delle imprese tendenti a favorirne la nascita, l'espansione, l'ammodernamento, l'innovazione tecnologica e finanziaria, la commercializzazione, la riconversione o ristrutturazione produttiva, l'internazionalizzazione, il consolidamento econo-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 01****(Modifica all'articolo 1)**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) dopo le parole: "(SVIM S.p.A)", sono aggiunte, infine, le seguenti: "per l'erogazione di servizi strumentali all'esercizio dei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale".

Art. 1*(Modifiche all'articolo 2)***Identico****Art. 2***(Sostituzione dell'articolo 3)*

1. L'articolo 3 della l.r. 17/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Oggetto sociale)

1. Nel quadro della programmazione regionale e in attuazione delle linee di indirizzo impartite dalla Regione **Giunta regionale**, la SVIM S.p.A. concorre a promuovere e a compiere tutte le attività **e i servizi strumentali che istituzionalmente competono all'amministrazione regionale e** che, direttamente o indirettamente, favoriscono lo sviluppo socio-economico del territorio regionale.

2. L'oggetto sociale include in particolare:

- a) *Identica*
- b) la progettazione e, ove necessario, la realizzazione di interventi a sostegno delle imprese tendenti a favorirne la nascita, l'espansione, l'ammodernamento, l'innovazione tecnologica e finanziaria, la commercializzazione, la riconversione o ristrutturazione produttiva, l'internazionalizzazione, ~~il consolidamento~~

- mico e finanziario, l'accesso al mercato dei capitali nazionali ed esteri, la cooperazione e l'integrazione con imprese e gruppi imprenditoriali anche esteri, la realizzazione di joint venture anche all'estero, purché in relazione ad attività che, per indotto, possono risultare utili allo sviluppo del territorio regionale;
- c) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla Regione;
- d) la gestione delle partecipazioni acquisite ai sensi della presente legge o la gestione, su incarico della Giunta regionale, delle partecipazioni della Regione in società o enti che perseguono finalità di ricerca e innovazione o realizzano interventi per la modernizzazione produttiva e lo sviluppo economico delle Marche;
- e) previa autorizzazione della Giunta regionale, la costituzione o l'assunzione di partecipazioni in società di capitali, cooperative, consorzi, società miste anche straniere, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale;
- f) lo svolgimento di attività finanziaria e la prestazione di servizi a favore della Regione, tra cui:
- 1) l'attivazione di ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita e al consolidamento finanziario delle imprese marchigiane;
 - 2) l'attrazione di investimenti e l'esercizio di attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transazionale;
 - 3) la promozione di azioni congiunte e coordinate di finanza di progetto;
- g) su incarico della Giunta regionale, la gestione:
- 1) di fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali o a interventi straordinari e dei servizi connessi;
 - 2) dell'istruttoria e delle risorse per la concessione di contributi comunque denominati alle imprese, a valere su finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato o della Regione.”.
- ~~economico e finanziario, l'accesso al mercato dei capitali nazionali ed esteri, la cooperazione e l'integrazione con imprese e gruppi imprenditoriali anche esteri, la realizzazione di joint venture anche all'estero, purché in relazione ad attività che, per indotto, possono risultare utili allo sviluppo del territorio regionale;~~
- c) *Identica*
- d) *Identica*
- e) *Identica*
- f) lo svolgimento ~~di attività finanziaria e la prestazione~~ **di ulteriori** servizi a favore della Regione, tra cui:
- 1) *Identico*
 - 2) ~~l'attrazione di investimenti e l'esercizio di attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transazionale;~~
 - 3) *Identico*
- g) *Identica*
- 1) *Identico*
 - 2) *Identico*
- 2 bis. Qualora determinino la concessione, diretta o indiretta, di aiuti di Stato, le attività previste nei commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”.**

Art. 3*(Sostituzione dell'articolo 7)*

1. L'articolo 7 della l.r. 17/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Programmazione e rendicontazione delle attività)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la SVIM S.p.A. presenta alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo con il relativo piano delle risorse umane e finanziarie, in attuazione di quanto previsto nella programmazione regionale e degli indirizzi eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1.

2. La Giunta regionale approva il programma di cui al comma 1, anche apportando eventuali modifiche, entro sessanta giorni dal ricevimento, decorsi inutilmente i quali il programma medesimo si intende approvato.

3. Il programma approvato può essere integrato o variato in corso d'anno con le modalità di cui ai commi 1 e 2 ovvero d'iniziativa della Giunta regionale, sentito l'amministratore unico.

4. Gli interventi di competenza regionale che possono essere progettati o attuati dalla SVIM S.p.A. sono esclusivamente quelli individuati nel programma. L'affidamento dei singoli interventi è disposto con deliberazione della Giunta regionale, che contiene il relativo schema di convenzione.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la SVIM S.p.A. trasmette alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, ai fini del controllo sull'efficacia, efficienza ed economicità della stessa.”.

Art. 4*(Inserimento dell'articolo 7 bis)*

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 17/1999 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Indirizzo e controllo)

1. La Giunta regionale impartisce all'amministratore unico gli indirizzi per la gestione societaria.

2. La Giunta regionale esercita il controllo sul bilancio di esercizio, nonché sugli atti concernenti la gestione del patrimonio e la dotazione organica, mediante espressione di parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di inutile decorso del termine, il parere si intende

Art. 3*(Sostituzione dell'articolo 7)*

1. L'articolo 7 della l.r. 17/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Programmazione e rendicontazione delle attività)

1. *Identico*

2. La Giunta regionale approva il programma di cui al comma 1, anche apportando eventuali modifiche, entro sessanta giorni dal ricevimento, **previo parere della competente commissione assembleare** decorsi inutilmente i quali il programma medesimo si intende approvato.

3. *Identico*

4. *Identico*

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno la SVIM S.p.A. trasmette alla Giunta regionale una relazione **sulle risorse utilizzate** e sull'attività svolta, ai fini del controllo sull'efficacia, efficienza ed economicità della stessa.

5 bis. La relazione di cui al comma 5 è trasmessa entro lo stesso termine anche alla competente commissione assembleare.”.

Art. 4*(Inserimento dell'articolo 7 bis)*

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 17/1999 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Indirizzo e controllo)

1. *Identico*

2. La Giunta regionale esercita il controllo sul bilancio di esercizio, nonché sugli atti concernenti la gestione del patrimonio e la dotazione organica, mediante espressione di parere vincolante entro trenta giorni dal ricevimento. ~~In caso di inutile decorso del termine, il parere si intende favorevole.~~

3. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto all'amministratore unico, ai fini del suo adeguamento a quanto previsto nella deliberazione di rinvio.”.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, in base alle norme del codice civile, alle modificazioni dello statuto necessarie per dare attuazione a quanto disposto negli articoli precedenti.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale individua altresì la struttura organizzativa competente all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla SVIM S.p.A. previste nella presente legge.

3. Al programma di attività della SVIM S.p.A. per l'anno 2011 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

3. *Identico*

Art. 4 bis (Modifica all'articolo 9)

1. All'articolo 9 della l.r. 17/1999 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente

“4 bis. Il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi per l'espletamento delle funzioni di SVIM S.p.A. è effettuato nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in conformità con quanto disposto dalla vigente normativa statale.”.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, in base alle norme del codice civile, alle modificazioni dello statuto **della SVIM S.p.A. necessarie per dare attuazione a quanto disposto negli articoli precedenti derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 17/1999 con la presente legge.**

2. *Identico*

3. *Identico*